



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2025, in riferimento alla nota di osservazione *ex art.* 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 prot. n. 27334 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto il rendiconto cap. 7435 - anno finanziario 2019 del Ministero della cultura specificamente all'O.A. 17 e ai seguenti gruppi di ordinativi di pagamento: Ord.vi 28; 31; 32, 33; 37,39; 48, 50, 54; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; 189 (Funziionario delegato: Segretariato regionale dell'Abruzzo del Ministero della cultura) ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*;

visto il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di *Riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*;

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista l'ordinanza n. 24/2025 dep. il 17 luglio 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
udito il relatore referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

1. Oggetto della contestazione valutata nella presente deliberazione.

La Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila (d'ora in avanti anche RTS AQ) con nota di osservazione ex art. 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 prot. n. 27334 del 23 novembre 2020 ha contestato al Funzionario delegato (d'ora in avanti anche: FD) individuato nel Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura (Mic) l'irregolarità dei seguenti gruppi di ordinativi di pagamento: 28; 31; 32, 33; 37,39; 48, 50, 54; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; 189, tutti relativi al rendiconto cap. 7435 - anno finanziario 2019, O.A. 17.

2. L'istruttoria della Sezione.

Il Magistrato istruttore ha svolto istruttoria con nota prot. n. 1671 del 21 maggio 2025.

Il Segretariato regionale ha fornito riscontro trasmettendo deduzioni e documentazione con nota prot. n. 2682-P del 10 giugno 2025 (acquisita al prot. n. 2013 dell'11 giugno 2025); RTS AQ con nota prot. n. 12905 del 26 maggio 2025 (acquisita al prot. n. 1735) aveva già prodotto prova della avvenuta comunicazione al Funzionario delegato della nota di osservazione prot. n. 27334.

Inoltre, RTS AQ, con successiva nota prot. n. 16203 del 26 giugno 2025, acquisita al prot. n. 2212 ha fornito una valutazione in ordine alle deduzioni del FD, così ritenendo in parte superati i propri rilievi, come di seguito di volte in volta indicato.

3. Il contenuto della nota di osservazione ex art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 2011 prot. n. 27334 e le deduzioni del Segretariato regionale del Mic.

3.1. O.A. 17 - Ord.vo 28 (spese relative a sopralluoghi ispettivi per direzione lavori Chiesa Beata vergine Maria delle grazie - Torre de' Passeri).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *"L'importo dei pasti rimborsati è errato, la somma delle ricevute fiscali allegate è di E 335,52, si ribadisce che l'importo massimo rimborsabile per pasto è di E. 22,26. E' necessario recuperare la somma indebitamente liquidata. Sono state rimborsate due fatture per pasti consumati dei giorni di trasferta di E. 22,00 ciascuna, si richiama l'amministrazione ad applicare la normativa sul trattamento di missione dei dipendenti pubblici (importo rimborsabile 21,26). La trasferta del 23.03.2018 non è stata firmata dal Segretario Regionale."*

Il Funzionario delegato ha trasmesso documentazione e ha affermato che la somma complessiva evidenziata dagli scontrini fiscali prodotti è pari ad euro 339; il limite di rimborso del pasto non è di euro 21,26 (come sostenuto da RTS AQ), ma di euro 22,26 (come previsto dal decreto del Segretario generale rep. decreti n. 168 del 18 luglio 2017, con il quale è stato approvato il regolamento interno concernente il rimborso spese di missione all'interno e all'estero). Solamente uno degli scontrini fiscali, relativo al pasto dell'8 marzo 2017 e pari ad euro 25, supera detto limite (euro 22,26).

Il FD ha quindi dichiarato che la somma rimborsata, pari ad euro 354,00, risulta eccedente per euro 17,74 rispetto al dovuto, di cui: euro 15 relativamente al pasto rimborsato *"in assenza di documentazione giustificativa"* per il quale l'Amministrazione richiederà la restituzione della somma al dipendente, provvedendo in caso contrario al recupero; euro 2,74 quale differenza per il pasto dell'8 marzo 2017, rimborsato per detta cifra oltre il limite di euro 22,26.

RTS AQ con la nota prot. n. 16203 ha aderito alle deduzioni del FD, individuando *“l'importo massimo rimborsabile per pasto”* nella somma di euro 22,26.

3.2. O.A. 17 - Ord.vo 31 (spese relative a trasferte per lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Flaviano – L'Aquila).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *“E' stata rimborsata una fattura per un pasto consumato in trasferta di E. 22,00 ciascuna, si richiama l'amministrazione ad applicare la normativa sul trattamento di missione dei dipendenti pubblici (importo rimborsabile 21,26)”*.

Il FD si è riportato alla propria deduzione in ordine al punto precedente, secondo la quale il limite per pasto è pari ad euro 22,26 (e non 21,26).

RTS AQ con la nota prot. 16203 ha quindi (cfr. *supra*, punto 3.1) ritenuto fondate le deduzioni del FD.

3.3 OA/17 - Ord.vi 32 e 33 (lavori inerenti all'Abbazia di S. Giovanni in Lucoli e alla Chiesa/Teatro S. Agostino in L'Aquila – lotto II: errata imputazione della spesa e superamento del limite di rimborso di un pasto).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *“Le somme liquidate si riferiscono a spese inerenti il sisma del centro Itali[a] del 2016/2017, per le quali il Ministero ha mantenuto aperta la Contabilità Speciale 2909, si ravvisa una errata imputazione della spesa. E' stata rimborsata una fattura per un pasto consumato in trasferta di E.22,00, si richiama l'amministrazione ad applicare la normativa sul trattamento di missione dei dipendenti pubblici (importo rimborsabile 21,26)”*.

Il FD ha dichiarato che i lavori inerenti all'Abbazia di S. Giovanni in Lucoli sono stati finanziati con fondi SISMA 2009 di cui al punto n. 33 della delibera CIPE n. 92/2013 con la quale era stata rimodulata la delibera n. 135/2012; i lavori relativi alla Chiesa/Teatro S. Agostino in L'Aquila – lotto II sono stati finanziati sempre con fondi SISMA 2009, di cui al punto n. 5 della tabella allegata alla delibera CIPE n. 92/2013 come sopra rimodulata.

In ordine al contestato superamento della somma erogata per il rimborso del pasto il FD si è riportato a quanto precedentemente dedotto per gli altri ordinativi.

RTS AQ con la nota prot. n. 16203 ha ritenuto fondate le deduzioni del FD in merito alla legittimità della somma rimborsata per i pasti nonché quelle relative ai *“finanziamenti per il consolidamento e restauro dell'Abbazia di San Giovanni in Lucoli e il teatro di S. Agostino”*.

3.4 OA/17 - Ord.vi 37 e 39 (lavori di somma urgenza – Cattedrale SS. Massimo e Giorgio in L'Aquila: assenza CIG).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *“sulle fatture non è stato riportato il codice CIG”*.

Il FD ha ammesso la mancata indicazione del CIG sulle fatture ma ha affermato la regolarità sostanziale degli atti del rendiconto: ha prodotto la schermata del sistema SIMOG, dalla quale si evince che il codice è stato richiesto prima del saldo delle fatture, ed ha anche segnalato che, come da documentazione allegata, detto codice è indicato nella fattura relativa al SAL conclusivo, nel contratto e nella relazione di conto finale.

Ha poi assicurato che l'Ufficio ha adottato misure per escludere il ripetersi dell'inconveniente.

3.5 O.A. 17/ Ord.vi 48, 50, 54 (Castello cinquecentesco – Forte spagnolo in L'Aquila: carenza di documentazione).

RTS ha contestato: *“non sono stati allegati gli atti di gara, la richiesta codice CUP e CIG, certificato di pagamento e Quadro economico”*.

Il FD ha affermato trattarsi di anticipazione contrattuale e *“pertanto non risulta agli atti d'ufficio un formale certificato di pagamento”* e ha allegato documentazione.

3.6 O.A. 17 / Ord.vi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 (Lavori di consolidamento del Sacario dei Caduti di Magliano de' Marsi; incentivi alla progettazione).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *“Nella liquidazione dell’incentivo alla progettazione non è stato disposto l’accantonamento del 20% a disposizione dell’Amministrazione ai sensi della L. n. 114 dell’11.08.2014. Le somme corrispondenti alla maggior corresponsione, dovranno essere rimborsate”*.

Il FD ha segnalato le date della formalizzazione di alcuni atti della procedura ad evidenza pubblica: l’approvazione del progetto di consolidamento e restauro è dell’8 agosto 2013; l’affidamento è stato formalizzato in data 27 settembre 2013; la consegna del cantiere è stata autorizzata in via d’urgenza il 9 ottobre 2013; il contratto è stato stipulato il 12 dicembre 2013; i lavori sono stati ultimati il 1° agosto 2014. E’ stato poi approvato un progetto di variante in data 24 ottobre 2014, a seguito del quale l’11 novembre 2014 è stato stipulato un atto di sottomissione.

Il R.U.P. ha applicato la normativa anteriore alla modifica di cui alla legge n. 114 del 2014 in ragione dei sopra richiamati atti formalizzati prima della sua entrata in vigore (19 agosto 2014), senza quindi provvedere a detto accantonamento.

3.7 O.A. 17/Ord.vo 189 (Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Cattedrale SS. Giorgio e Massimo – L’Aquila).

RTS AQ ha formulato la seguente osservazione: *“Le somme liquidate si riferiscono a spese inerenti il sisma del centro Itali[a] del 2016/2017, per le quali il Ministero ha mantenuto aperta la Contabilità Speciale 2909, si ravvisa una errata imputazione della spesa.*

Codesto Ufficio ricorre sistematicamente all’affidamento a personale estraneo all’Amministrazione di incarichi di supporto al RUP con la procedura dell’affidamento diretto, si richiama l’Amministrazione ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal Codice dei Contratti e dalle linee guide ANAC.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre la quale deve contenere, la motivazione in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti. (es. attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, ecc); inoltre deve contenere l’elenco dettagliato delle attività che verranno svolte dal professionista scelto, che successivamente dovrà relazionare e il RUP approvare prima della liquidazione.

Il corrispettivo per la prestazione di supporto al RUP deve essere quantificato in base all’importo dei lavori e deve essere pagato a stati di avanzamento e l’incarico termina con l’ultimazione dei lavori, non può essere corrisposto per un anno”.

Il FD ha allegato documentazione e ha affermato che l’intervento “appare finanziato” con fondi SISMA 2009 per un mln secondo quanto previsto al punto n. 2 della delibera CIPE n. 92/2013, che rimodula la precedente n. 135/2012; detti fondi erano già stati precedentemente stanziati per gli eventi tellurici del 2009; i lavori in questione si sono resi necessari “a seguito di un aggravamento dei danni medesimi conseguenti all’ulteriore terremoto del 2016”.

DIRITTO

1. Osservazione relativa all’ O.A. 17 - Ord.vo 28 (spese relative a sopralluoghi ispettivi per direzione lavori Chiesa Beata vergine Maria delle grazie – Torre de’ Passeri; punto 3.1 della parte in fatto).

RTS AQ ha contestato che *“l’importo dei pasti rimborsati è errato, la somma delle ricevute fiscali allegate è di € 334,52”*, a fronte di rimborso pari ad euro 354.

Il FD con la nota prot. n. 2682-P ha prodotto scontrini fiscali giustificativi per euro 339.

E' necessario innanzitutto rilevare che il combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 7, del regolamento interno concernente il rimborso spese di missione all'interno e all'estero, approvato con decreto del Segretario generale del Mic rep. n. 168 del 18 luglio 2017, prevede rimborso massimo per pasto pari ad euro 22,26 (e non 21,26).

In assenza di indicazione da parte di RTS AQ di specifica e diversa norma eventualmente contrastante, deve ritenersi legittima l'erogazione di somma non superiore a detto limite.

Risultano quindi erogati in eccedenza 17,74 euro di cui, come segnalato dal FD, 15 euro per un rimborso pasto erogato in carenza di documentazione giustificativa ed ulteriori euro 2,74 per somma erogata in eccedenza, per il rimborso del pasto dell'8 marzo 2017, rispetto al limite previsto di euro 22,26.

Deve pertanto ritenersi la fondatezza dell'osservazione limitatamente alla cifra di euro 17,74.

2. Osservazione relativa all' O.A. 17 - Ord.vo 31 (spese relative a trasferte per lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Flaviano - L'Aquila; punto 3.2 della parte *in fatto*).

La contestazione inerente al superamento del rimborso di un pasto in ragione del prospettato limite di euro 21,26 non è fondata, considerato il combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 7, del regolamento sopra richiamato.

3. Osservazione relativa all' OA/17 - Ord.vi 32 e 33 (lavori inerenti all'Abbazia di S. Giovanni in Lucoli e alla Chiesa/Teatro S. Agostino in L'Aquila - lotto II: errata imputazione della spesa e superamento del limite di rimborso di un pasto; punto 3.3 della parte *in fatto*).

In ordine alla contestata non corretta imputazione della spesa, il FD ha richiamato e prodotto la delibera CIPE n. 92/2013, del 17 dicembre 2013, pubblicata in G.U. 28 marzo 2014, n. 73 denominata *Regione Abruzzo - Ricostruzione post sisma dell'aprile 2009 - Rimodulazione delle assegnazioni per spese obbligatorie e beni culturali*, dove ai punti "5" e "33" dell'allegato figurano i lavori in questione, osservando espressamente che i lavori effettuati sono ricollegabili, come evincibile dalla documentazione prodotta, alla programmazione relativa al SISMA 2009. La contestazione deve quindi ritenersi non fondata.

Del pari deve ritenersi non fondata la contestazione del superamento del limite massimo di rimborso del pasto per un documento fiscale per euro 22,00, considerato il già richiamato combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 7, del regolamento relativo al rimborso delle spese di missione.

Inoltre, secondo la documentazione prodotta dal FD, lo scontrino da 22 euro è stato emesso alle ore 20:21 del 23 aprile 2018 e nello stesso giorno è stato emesso, alle ore 14:26 un ulteriore scontrino per euro 16.

Al riguardo, l'art. 10, comma 7, del predetto regolamento stabilisce che: "*in caso di missione superiore alle 12 ore il limite di spesa è determinato cumulativamente, indipendentemente cioè dall'importo del singolo pasto, ma per la somma complessiva per i due pasti, comprovata comunque da n. 2 scontrini [...]*", sicchè il rimborso rientrerebbe in ogni caso entro il limite massimo.

4. Osservazione relativa all'OA/17 - Ord.vi 37 e 39 (lavori di somma urgenza - Cattedrale SS. Massimo e Giorgio in L'Aquila: assenza CIG; punto 3.4 della parte *in fatto*).

In riferimento alla mancata indicazione del CIG nelle fatture, si osserva quanto segue.

L'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 stabilisce che: "*gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli*

altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante".

L'obbligo di indicazione del CIG nelle fatture è stabilito dall'art. 25, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo il quale: *"al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: a) il Codice identificativo di gara [...]"*.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha ribadito un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato che si ritiene condivisibile: dall'omessa richiesta di emanazione del CIG in momento antecedente all'indizione della gara *"discendono [...] conseguenze su piani diversi dalla illegittimità degli atti di gara [...] l'obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto"* (cfr. CGRS 22.09.2022, n. 956; Cds V, 12 maggio 2017, n. 2238).

Nella specie, il FD ha prodotto documentazione, tra cui copia del contratto rep. n. 792/240 recante l'indicazione del CIG 77395839EE.

Pertanto l'osservazione formulata da RTS è fondata, anche se, con stretto riferimento alla documentazione esaminata, si ritiene che l'omissione contestata non abbia determinato profili di illegittimità.

5. Osservazione relativa all'O.A./17 Ord.vi 48, 50, 54 (Castello cinquecentesco - Forte spagnolo in L'Aquila: carenza di documentazione; cfr. punto "3.5" della parte in fatto)

Il FD ha ricollegato l'evidenza contabile del rendiconto all'anticipazione contrattuale e ha prodotto documentazione: decreto prot. n. 3311 del 15 settembre 2015 di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara il 25 giugno 2014 e dell'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva; contratto rep. 645/93 del 2 maggio 2016 recante anche l'indicazione del CUP F14B13000500000 e del CIG 5033747B6C; atto di sottomissione recante anch'esso l'indicazione di CUP e CIG; verifica progetto esecutivo del 3 luglio 2017; validazione progetto del 26 luglio 2017; decreto del 14 agosto 2018 recante l'indicazione di CUP e CIG, con il quale è stata decisa l'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico; verbale di consegna dei lavori con l'indicazione di CUP e CIG; richiesta di anticipazione sottoscritta il 29 ottobre 2019 (*rectius*: 2018) con timbro di ricezione da parte del Segretariato regionale del 30 ottobre 2018; richiesta del RUP, datata 25 gennaio 2019, di accoglimento della richiesta di anticipazione e nota prot. 444 del 6 febbraio 2019 del Segretariato regionale di accoglimento di detta richiesta di erogazione dell'anticipazione.

Considerata la documentazione prodotta dal FD con la nota prot. n. 2682-P concernente gli atti della procedura ad evidenza pubblica che recano l'indicazione del CUP e del CIG ed in particolare anche quelli relativi alla valutazione e alla decisione di accoglimento della richiesta di anticipazione, le criticità evidenziate nella nota di osservazione di RTS si ritengono superate.

6. Osservazione relativa all'O.A. 17 / Ord.vi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 (Lavori di consolidamento del Sacrario dei Caduti di Magliano de' Marsi; incentivi alla progettazione; cfr. punto "3.6" dell'osservazione in fatto).

Il FD ha evidenziato che l'approvazione del progetto di consolidamento e restauro è dell'8 agosto 2013; l'affidamento è stato formalizzato in data 27 settembre 2013; la consegna del cantiere è stata autorizzata in via d'urgenza il 9 ottobre 2013; il contratto è stato stipulato il 12 dicembre 2013; i lavori sono stati ultimati il 1° agosto 2014. E' stato poi approvato un progetto di variante in data 24 ottobre 2014, a seguito del quale l'11 novembre 2014 è stato stipulato un atto di sottomissione.

In ordine ai criteri di diritto intertemporale per l'applicazione dell'art. 93, comma 7-*quater*, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in riferimento al quale RTS AQ ha contestato l'omesso accantonamento) è necessario considerare quanto segue.

L'art. 13-*bis*, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nell'art. 93 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (successivamente abrogato dall'art. 217, comma 1 lett. "e", del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*.

La legge n. 114 del 2014, pubblicata in G.U. del 18 agosto 2014, n. 190 - S.O è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, e, quindi, il 19 agosto 2014 (cfr. art. 1, comma 2, medesima legge n. 114).

Il comma 7 dell'art. 93 del d. lgs. n. 163 del 2006 nel testo originario (e mai modificato sino all'abrogazione del 2016) stabiliva che gli oneri inerenti alla progettazione e ad altre attività connesse alla procedura ad evidenza pubblica colà specificamente previste gravassero sugli *"stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*.

L'art. 93 del d. lgs. 163 del 2006 aveva introdotto il fondo per la progettazione e l'innovazione (cfr. comma 7-*bis*) e, aveva stabilito che l'80 per cento venisse ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori (cfr. comma 7-*ter*), mentre il restante 20 per cento fosse destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Considerata la mancata previsione di norme di diritto intertemporale, nell'ipotesi in cui si abbia riguardo ad una procedura ad evidenza pubblica iniziata prima e terminata dopo il 19 agosto 2014 (giorno dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) è necessario individuare i termini di applicazione delle norme di nuova introduzione.

A questo riguardo, la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2015/QMIG, facendo specifico riferimento alla *"possibilità o meno per l'ente locale di applicare l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs n. 163/2006 solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014"* (ibidem, pag. 5), richiamando sostanzialmente quanto già affermato con la propria precedente deliberazione n. 7/SEZAUT2009/QMIG ha ritenuto *"non [...] mutata la natura del diritto al beneficio e la corrispondenza sinallagmatica fra incentivo ed attività compensate, derivante dal riconoscimento, sancito anche dalla Suprema Corte (cfr. Cassaz. Sez. Lav. N. 13384 del 19.07.2004) della qualifica di vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, che inerisce al rapporto di lavoro, nel cui ambito va individuato l'obbligo dell'Amministrazione di adempiere"*.

A ciò si ritiene opportuno aggiungere che successivamente la Corte di cassazione ha ribadito questo principio, tra l'altro, sempre in riferimento alle norme in esame, affermando che: *"si tratta di disposizioni che, all'evidenza, nella loro stessa formulazione non consentono di ritenere che possano essere applicate a contratti di appalto antecedenti alla loro entrata in vigore e comunque a prestazioni che, come nella specie, a quella data erano state già rese e dovevano solo essere liquidate"*.

La Sezione autonomie nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG, alla quale la deliberazione del 2015 fa esplicito riferimento, interviene sul comma 7-*bis*, e, in particolare afferma che *"il <quantum> del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l'entità della somma"*.

da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina”.

E’ quindi evidente che le due pronunce della Sezione delle autonomie sopra richiamate fanno stretto e preciso riferimento alla problematica della concreta quantificazione dell’incentivo, in ragione della applicazione della normativa anteriore o successiva all’entrata in vigore della legge n. 114 del 2014, mentre nel caso di specie l’individuazione della regola intertemporale, pur indirettamente condizionando la quantificazione di detto incentivo, è finalizzata alla modalità di accantonamento al fondo.

Per questa ragione, il criterio di diritto intertemporale non potrà essere rinvenuto nella data di svolgimento della prestazione incentivata, dalla quale, in ossequio al principio espresso dalla Sezione delle autonomie, nasce il diritto soggettivo alla retribuzione, quanto piuttosto nell’individuazione degli *“stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”* (previsti dal comma 7); tale momento non potrà quindi comunque essere successivo alla determina con cui le amministrazioni aggiudicatrici *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici – abbiano determinato - di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*, prevista dall’art. 11 del d. lgs. n. 163 del 2006.

La documentazione prodotta dal Segretariato regionale e sopra richiamata comprova che la determina con la quale il Segretariato regionale ha deciso di contrarre, e, pertanto, anche lo stanziamento di cui all’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 163 cit., sono anteriori al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della modifica apportata dal d. lgs. n. 114 del 2014.

Da ciò consegue l’infondatezza dell’osservazione formulata da RTS AQ.

7. Osservazione relativa all’ O.A. 17 /Ord.vo 189 (Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Cattedrale SS. Giorgio e Massimo - L’Aquila; punto “3.7” della parte *in fatto*).

In ordine alla erronea imputazione della spesa, non può trovare accoglimento la deduzione del FD, che vorrebbe ricollegare il finanziamento al punto “2” della tabella allegata alla delibera CIPE n. 92/2013 (di rimodulazione della delibera n. 135/2012) relativa agli stanziamenti effettuati per il sisma del 2009, invece che alla contabilità speciale 2909 (relativa ai fondi sisma 2016).

Infatti, proprio la documentazione prodotta dal FD evidenzia che i lavori di somma urgenza hanno trovato la propria necessità nel sisma degli anni 2016/2017.

In tal senso, l’*“incarico per servizi di architettura e ingegneria”* del 23 febbraio 2017 nell’oggetto fa riferimento a *“lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza [...] a seguito del sisma del 18.01.2017”* e, quindi, dà atto dell’accertamento dell’*“alto livello del danno strutturale conseguente alle più recenti scosse sismiche”*.

La procedura di somma urgenza non può quindi ritenersi necessitata dal sisma 2009, quanto invece dagli eventi tellurici successivi, e, partitamente, dall’evento del 17 febbraio 2017, al quale è ricollegata la menzionata contabilità speciale 2909.

Deve quindi ritenersi fondata la contestazione di erronea imputazione della spesa.

Infine, con riferimento all’ulteriore contestazione in merito alla carenza di motivazione circa la scelta dell’affidatario, nell’ambito della quale RTS afferma che *“la procedura prende avvio con la determina a contrarre la quale deve contenere la motivazione in merito di scelta dell’affidatario”*, la circostanza secondo la quale nella specie si tratta di affidamento di incarico di progettazione per lavori di somma urgenza (cfr. artt. 163 e 148, comma 7, del d. lgs. n. 50 del 2016) induce a ritenere che il Segretariato regionale non abbia assolto compiutamente all’onere di cui all’art.

14, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, secondo il quale i rendiconti devono essere *“corredati dalla documentazione giustificativa della spesa”*.

Con riguardo al criterio di scelta, si ricorda poi che l'art. 15-bis del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha previsto che: *“con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità”*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

in relazione al rendiconto cap. 7435 anno finanziario 2019, del Ministero della cultura (Funzionario delegato Segretariato regionale per l'Abruzzo) e in specifico all'O.A. 17 e ai seguenti gruppi di ordinativi di pagamento: Ord.vi 28; 31; 32, 33; 37,39; 48, 50, 54; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; 189 ,con riguardo alle contestazioni mosse dalla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila con la nota di osservazione prot. n. 27334 del 23 novembre 2020,

ACCERTA

- la fondatezza dell'osservazione per l'O.A. 17 ordinativo 28, 37 e 39 nei limiti di quanto osservato in motivazione (punti “1” e “4” della parte *in diritto*)
- l'erronea imputazione della spesa per l'O.A. 17 – ordinativo 189.

- nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la regolarità del rendiconto per l'OA 17/ord.vi n. Ord.vi 31; 32, 33; 48, 50, 54; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della cultura – Segretariato regionale per l'Abruzzo e alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 luglio 2025.

Estensore e relatore
Andrea Di Renzo

Il Presidente
Ugo Montella

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto